

Convenzione tra le Aziende della Macroarea Sud Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto delle procedure di gara per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati. Azienda Sanitaria di Cagliari Capofila.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, in persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Piu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia;

e

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius;

e

L'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, in persona del Dott. Ennio Filigheddu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54, 09124 Cagliari;

e

L'Azienda Ospedaliera Brotzu, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Garau, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, piazzale Ricchi, 09134 Cagliari;

in seguito denominate Aziende dell'Unione di Acquisto,

Premesso che

- l'art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", stabilisce che le regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;
- con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/10 del 25/09/2007 sono state costituite due Macroaree territoriali nella Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti a due Unioni di Acquisto per l'espletamento di gare farmaci di cui una con capofila l'Asl n. 8 di Cagliari e comprendente: la stessa ASL n. 8 di Cagliari, la ASL n. 6 di Sanluri, la ASL n. 7 di Carbonia, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" sono stati, tra l'altro, impartiti alle Aziende Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per l'approvvigionamento di farmaci, emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite Unioni di Acquisto a livello regionale, in accordo con quanto recentemente previsto anche dalla normativa nazionale;
- che con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. 20636 del 14.08.2012, sono state trasmesse le indicazioni relative agli adempimenti che le Aziende Sanitarie partecipanti all'Unione d'Acquisto dovranno porre in essere.

Considerato che

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione, in nome e per conto delle Aziende mandanti, degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;

- nell'ambito di tale Unione di Acquisto, l'Azienda di Cagliari è stata individuata quale Azienda Capofila;
- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1704 del C.C e seguenti, deve essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.

Per tutto ciò premesso e considerato, le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

si CONVIENE e si STIPULA quanto segue

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di procedura di gara, da parte dell'Azienda mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie/Azienda Ospedaliera/Azienda Ospedaliero-Universitaria ricomprese nell'Unione di Acquisto, finalizzata pure, alla gestione unitaria dei contratti stipulati dalle singole Aziende in esito delle stesse procedure.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

Art. 2 Finalità

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
2. la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3 Aderenti

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti Aziende:

- Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, capofila mandataria
- Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante;
- Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
- Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.

Art. 4 Responsabili e Referenti dell'Unione di Acquisto

Ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento, i Referenti amministrativi, farmacisti, tecnici/clinici che collaborano nelle diverse fasi della procedura con l'Azienda Capofila.

L'Unione di Acquisto deve procedere a nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico;

Le Aziende mandanti stabiliscono, fin d'ora, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, Referente Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico della presente procedura di gara in Unione di Acquisto, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dall'Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la collaborazione, in tutte le fasi della procedura, dei Responsabili e Referenti delle Aziende mandanti.

Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza

Le Aziende mandanti, con la sottoscrizione del presente atto, conferiscono mandato speciale con rappresentanza all'Azienda di Cagliari, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino all'individuazione degli operatori economici affidatari, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni
- predisposizione atti e documentazione di gara
- approvazione degli atti per l'indizione di gara
- pubblicazione del bando
- espletamento della procedura
- verifica della conformità dell'offerta
- aggiudicazione della fornitura
- gestione dell'eventuale contenzioso

h

- verifica requisiti generali autocertificati in sede di gara
- rapporti con le aziende mandanti

e tutte le attività comunque necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto stabilito nell'art. 9 per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.

Art. 7 Obblighi della mandataria

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività di istruttoria, di aggregazione dei fabbisogni, di predisposizione e di adozione degli atti di pertinenza, i deliberati riguardanti l'approvazione degli atti di indizione di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazioni presentate e quant'altro necessario e propedeutico), oltre a tenere al corrente le singole aziende dello stato di avanzamento della procedura.

Art. 8 Obblighi delle aziende mandanti

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte, di collaborazione in ogni fase della procedura supportando l'Azienda Capofila. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, gestione rapporti contrattuali, ecc.).

Art. 9 Spese

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara.

Le Aziende mandanti si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.

Per l'Azienda Sanitaria di Sanluri

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Piu

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Carbonia

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Cagliari

Il Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone

In data





ASLSanluri

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Il Direttore Generale
Dott. Ennio Filigheddu

In data

Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

In data

1